

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

- 12 GENNAIO 2008 -

\*\*\*\*

L'anno 2008 (duemilaotto) il giorno 12 (dodici), del mese di gennaio, alle ore 20.30, si è riunita, ai sensi dell'art. 8, commi 7 e 8, dello Statuto vigente, l'Assemblea degli Associati dell'Associazione di solidarietà familiare **“UNA CASA PER POLLICINO”**, C.F.: 92026630159, presso la sede legale in San Vittore Olona, via Madre Teresa di Calcutta n. 18, come da avviso di convocazione in data 2 gennaio 2008, inviato agli associati ai sensi dell'art. 8, c. 4, dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### ***“MODIFICHE ALLO STATUTO PER ADEGUAMENTO ALL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 460/1997”***

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10, c. 2, dello Statuto, il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, **Alberto Vittorio Fedeli**, C.F.: FDLLRT68C25E514Y, nato a Legnano, il 25 marzo 1968, residente in San Vittore Olona, via Roma n. 16.

Il Presidente invita il Segretario, Sig. **Flavio Crepaldi**, C.F.: CRPFLV61R02E514H, nato a Legnano, il 2 ottobre 1961, residente in San Vittore Olona, via Madre Teresa di Calcutta n. 18, a svolgere le funzioni di verbalizzante.

Sono presenti, ai sensi dell'art. 8, c. 1, e dell'art. 15, c. 1, dello Statuto, i seguenti soci:

Alberto Vittorio Fedeli, Anna Amalia Bartosek, Flavio Crepaldi, Ivana Vignati, Francesco Vignati, Virginia Cozzi, Carlo Mutti, Silvia Monticelli, Fiorenzo Gallo Stampino, Francesca Fusina, Anna Venturelli, Massimo Villa, Denis Iraga, Rosanna Rogora, Antonia Scimemi, Vittorio Fiini, Roberto Pessani, Fabrizio Bottazzi, Ivana

Crespi, Anna Barlocco, Carlo Lattuada, Antonella Enza Cacioppo, Gianni Leonardi, Rosaria Zerbo, Alda Caspani, Cristina Toté, Valerio Furlato, Marco Colombo, Ivan Nava, Dolores Arginelli, Gianluca Nocita, Maria Antonietta Mitruccio, Claudia Antonia Vignati, Marco Anelli, Davide Galli, Laura Lattuada, Mauro Gasparri, Paola Paleari, Antonio Capuano, Simona Buscicchio.

Il Presidente fa constatare ai presenti, i quali ne prendono atto, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata.

Il Presidente rende noto che gli associati con diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione in quanto risultanti in regola con il pagamento della quota associativa, come prescritto dall'art. 5, c. 3, lett. a), dello Statuto, sono in numero di 74.

Il Presidente fa constatare che gli associati presenti sono 40 su 74 associati complessivi aventi diritto, in numero pertanto maggiore alla metà più uno dei soci, quorum legale richiesto dall'art. 8, c. 8, e dall'art. 15, c. 1, dello Statuto per le modifiche statutarie.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

Il Presidente illustra le motivazioni della modifica statutaria, proposta dal Consiglio Direttivo, che mirano ad adeguare le norme statutarie all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, al fine di acquisire la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, e dà quindi lettura del nuovo testo di Statuto, allegato al presente verbale sub lett. A. Il Presidente invita poi i presenti a intervenire sulla proposta di modifica all'ordine del giorno e a deliberare in merito.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

**prende atto**

- a)** che in data 25 gennaio 1998, è stata costituita, con accordo verbale intercorso tra i soci fondatori, un'associazione senza fini di lucro, allo scopo di perseguire, ispirandosi alla visione cristiana della vita, finalità sociali e di solidarietà familiare, e in particolare per migliorare la qualità di vita delle famiglie, al fine di adempiere nel miglior modo possibile ai compiti che derivano dal matrimonio e dalla genitorialità;
- b)** che con scrittura privata registrata presso l'Ufficio del registro di Legnano in data 21/7/2000, al n. 2377, Serie 3, i soci fondatori hanno confermato l'accordo verbale di costituzione, conferendo all'Associazione di solidarietà familiare la denominazione di "Una casa per Pollicino" e dotandola di uno Statuto, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6/12/1999 n. 23 (*Politiche regionali per la famiglia*) e alla normativa in materia di enti associativi non commerciali, successivamente modificato dall'Assemblea straordinaria in data 19/1/2002, di cui al verbale registrato nel medesimo Ufficio in data 14/2/2002 n. 625, Serie 3;
- c)** che l'Associazione ha ottenuto, con decreto 14/11/2000 n. 28608, l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare, istituito con Legge regionale 6/12/1999 n. 23;
- d)** che l'Associazione ha realizzato in questi anni diverse iniziative di mutuo aiuto familiare e intende ora attivare interventi e servizi socio-assistenziali per la prima infanzia e per le famiglie, ai sensi delle vigenti normative regionali in materia;
- e)** che, stante le finalità di solidarietà sociale perseguite, appare coerente ed opportuno richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.), previa adozione di un nuovo statuto che recepisca le clausole prescritte dall'art. 10 del D.lgs. 4/12/1997 n. 460;

**delibera**

1) di modificare la denominazione dell'Associazione in **“UNA CASA PER POLLICINO – O.N.L.U.S.”**;

2) di modificare il vigente Statuto, sostituendolo con il nuovo testo di Statuto che si allega al presente verbale sub lett. A), che in ogni sua parte si approva;

3) di conferire mandato al Presidente di eseguire ogni e qualsiasi necessario adempimento connesso e conseguente alle modifiche statutarie qui approvate, ivi comprese la registrazione del presente verbale e allegato Statuto presso la competente Agenzie delle Entrate, la comunicazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS nonché le comunicazioni prescritte dalla normativa regionale in materia di associazioni di solidarietà familiare.

Non essendoci null'altro da deliberare, alle ore 22.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

San Vittore Olona, 12 gennaio 2008

Il Presidente

Alberto Vittorio Fedeli

Il Segretario verbalizzante

Flavio Crepaldi

Gli associati presenti:

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE**

**"UNA CASA PER POLLICINO - ONLUS"**

**Art. 1 – Principi di organizzazione e durata.**

1. L'Associazione denominata "Una Casa per Pollicino – O.N.L.U.S.", costituita in data 25 gennaio 1998, con sede in San Vittore Olona, via Madre Teresa di Calcutta n. 18, è un'associazione di solidarietà familiare senza fini di lucro, né diretto né indiretto, che si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica degli associati alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali.

2. L'associazione ha durata illimitata.

3. L'Associazione si avvale per lo svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri soci, salvo le attività che richiedono apporti professionali e qualificati e le prestazioni necessarie al regolare funzionamento dell'Associazione, per le quali l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

4. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi e sezioni staccate anche in altri comuni della Regione Lombardia, senza necessità di una deliberazione assembleare.

5. È fatto obbligo di utilizzare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

**Art. 2 – Finalità.**

1. L'Associazione, nel realizzare gli scopi propri delle associazioni di solidarietà familiare come definiti dall'art. 5, c. 1, lett. a) e b) della Legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore

dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, ex art. 10, c. 1, lett. a), n. 1, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, a favore dei minori, delle famiglie, delle coppie e dei genitori.

### **Art. 3 – Attività.**

1. Per perseguire le finalità indicate all'art. 2, l'Associazione si propone di realizzare, in particolare, interventi, progetti e servizi sociali:

- per la prima infanzia, quali asili nido, micronidi, nidi famiglia, Centri prima infanzia;
- di sostegno e di assistenza alle famiglie, anche monoparentali, in situazione di difficoltà economica, sociale, psicologica, educativa, alle coppie e ai genitori, prevenendo situazioni di crisi e disagio relazionale e intervenendo in supporto alla funzione genitoriale, anche con la costituzione di gruppi di auto mutuo aiuto e iniziative di mutuo aiuto familiare;
- per favorire l'inserimento dei minori soggetti a provvedimento di allontanamento in famiglie affidatarie, anche attraverso la costituzione di comunità familiari.

2. Le predette attività sono collocate nel contesto della rete di solidarietà familiare promossa dall'Associazione per favorire il mutuo aiuto tra le famiglie, valorizzandone le risorse umane e valoriali che esse esprimono e il loro ruolo peculiare nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nella costruzione della comunità. A tal fine, ove consentito dalla tipologia dell'intervento o del servizio, le attività potranno essere gestite attraverso forme di auto-organizzazione e mutualità tra le famiglie coinvolte. Inoltre, l'Associazione realizza, quali attività direttamente connesse e integrative a quelle istituzionali: scambi di mutuo aiuto nella vita domestica e familiare e nella gestione ed educazione dei figli, ivi comprese attività ludico-educative per i minori e di sostegno allo studio; iniziative di incontro e di condivisione delle esperienze familiari, al fine di potenziare e sostenere il ruolo educativo delle famiglie, di favorire il benessere delle relazioni

coniugali e familiari, di ridurre il disagio psicologico, sociale e relazionale che può nascere all'interno del nucleo familiare; percorsi di formazione per coppie e genitori; ogni iniziativa idonea alla diffusione di una cultura a favore della famiglia, della vita, della solidarietà familiare e di apertura alle esperienze dell'adozione e dell'affido.

L'Associazione cura, in proprio o in collaborazione con altri enti, la formazione e preparazione del personale utilizzato all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali solidaristiche.

3. Nello svolgimento delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse l'Associazione ricercherà le più opportune forme di collaborazione con la Parrocchia di San Vittore Martire in S. Vittore Olona, nel cui contesto è sorta e si colloca l'esperienza associativa, il Consultorio per la Famiglia del Decanato di Legnano, le principali agenzie sociali ed educative, pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio, i servizi sociali territoriali e le amministrazioni pubbliche, al fine di contribuire alla realizzazione del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali nei settori delle politiche sociali familiari e minorili, anche attraverso la stipula di convenzioni.

4. Al fine di meglio perseguire le proprie finalità statutarie, l'Associazione potrà collegarsi ad altre associazioni o fondazioni non lucrative che perseguono scopi uguali o analoghi, convenzionandosi con esse, o anche partecipando alle stesse o, ancora, contribuendo, come soggetto fondatore, alla loro costituzione. Potrà altresì collegarsi a cooperative sociali operanti in settori e con finalità e ispirazioni analoghe a quelle dell'Associazione, avvalendosi dei loro servizi.

#### **Art. 4 – Associati dell'Associazione.**

1. Possono aderire all'Associazione, assumendo a tutti gli effetti la qualifica di associati, tutti coloro che dichiarano di accettare lo Statuto e di impegnarsi a operare concretamente per realizzare gli scopi e le finalità dell'Associazione.

2. Il numero degli associati è illimitato.

#### **Art. 5 – Criteri di ammissione e di esclusione degli associati.**

1. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

2. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi:

a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;

b) per mancato versamento della quota associativa per due anni;

c) per decesso;

d) nei casi di gravi inadempienze alle norme statutarie o per motivi di ordine morale.

3. L'esclusione nei casi previsti dalle lett. b) e d) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammissione e all'espulsione sono appellabili dagli interessati avanti l'Assemblea degli Associati, che decide, sentite le difese dell'interessato, con decisione definitiva e inappellabile

#### **Art. 6 – Diritti e doveri degli associati.**

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità. L'Associazione garantisce e tutela i diritti inviolabili della persona all'interno della vita associativa.

2. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

3. Le quote associative sono deliberate dall'Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. La quota è annuale e non restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, per qualsiasi causa, e deve essere versata entro la data di convocazione della prima Assemblea convocata nell'anno di riferimento e comunque non oltre la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

3. Gli associati hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il versamento della quota associativa, con diritto di voto;

b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;

d) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione, con divieto di applicazione ad essi di condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

e) di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.

4. Gli associati sono obbligati:

a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- b) a versare la quota associativa;
- c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
- d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Risorse economiche.**

L'associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi ed erogazioni liberali da privati;
- c) contributi dello Stato, della Regione, di enti e istituzioni pubbliche;
- d) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento delle attività istituzionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) ogni altro provento o entrata compatibile con la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

#### **Art. 8 – Organi sociali.**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

#### **Art. 9 – Assemblea degli Associati.**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione, in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

2. I compiti dell'Assemblea sono:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio consuntivo;

d) approvare i regolamenti relativi al funzionamento dell'Associazione e dei singoli servizi istituiti;

d) approvare l'istituzione di servizi e la presentazione di progetti, nell'ambito delle attività istituzionali, fissandone la relativa regolamentazione;

e) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli associati;

f) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

g) deliberare lo scioglimento, nominare il liquidatore e disporre in merito alla devoluzione dei beni.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede.

4. La convocazione è fatta in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è reso pubblico con lettera inviata agli associati, da recapitare almeno cinque giorni prima.

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea sulle questioni indicate dai richiedenti, con avviso che deve essere comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

a) del programma di attività per l'anno successivo;

b) della relazione dell'attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

9. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale, a cura del Segretario, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente e dallo stesso Segretario ed annotato nell'apposito libro sociale.

10. Il libro sociale contenente le deliberazioni dell'Assemblea è conservato a cura del Segretario e rimane depositato nella sede sociale a disposizione degli associati per la libera consultazione.

#### **Art. 10 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette componenti, secondo quanto la stessa Assemblea intenderà deliberare. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati dalle riunioni per tre volte consecutive. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione e un Vice Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Compete al Consiglio Direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- d) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- e) nominare il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo; la carica di Segretario cessa alla scadenza del Consiglio Direttivo;
- f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/ urgenza;
- g) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione in relazione alle esigenze organizzative e alla qualificazione e specializzazione dell'attività, comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nel rispetto dell'art. 10, c. 6, lett. e) del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- h) istituire comitati di gestione dei servizi attivati e gruppi di lavoro, i cui coordinatori, se non sono associati o non sono membri del Consiglio Direttivo, possono essere invitati a partecipare alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo;

i) affidare gli incarichi direttivi dei servizi istituiti e delle attività progettuali avviate, in base ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, nonché gli incarichi operativi.

l) accogliere o respingere, previo contraddittorio, le domande degli aspiranti associati;

m) deliberare in merito alla perdita della qualifica di associato e in merito alle espulsioni, nel rispetto del contraddittorio;

5. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo per le deliberazioni di cui alle lett. l) e m) del precedente comma 4, per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Gli astenuti concorrono a formare il numero legale. Le votazioni avvengono per appello nominale o per scrutinio segreto; quest'ultima modalità sarà adottata ogni qualvolta si tratti di decisioni concernenti persone.

7. Di ogni adunanza dovrà essere redatto verbale che il Presidente e il Segretario avranno l'obbligo di sottoscrivere e di annotare nell'apposito libro sociale, il quale sarà conservato a cura del Segretario, e depositato presso la sede sociale a disposizione degli associati per la libera consultazione.

#### **Art. 11 – Presidente.**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il Presidente cessa dalla carica alla scadenza del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; vigila sulla corretta osservanza delle norme

che regolano l'Associazione; esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti degli associati che dei terzi nonché la rappresentanza dell'Associazione nei giudizi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria.

Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Segretario, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Segretario, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art. 12 – Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente.**

1. In caso di decadenza o dimissioni di uno dei suoi componenti, Il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti alla carica di consigliere; in mancanza si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea, convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo presidente, a norma dell'art. 11, comma 1.

### **Art. 13 – Il Segretario**

1. Il Segretario, eletto a norma dell'art. 10, comma 4, lett. e), svolge compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione.

### **Art. 14 – Bilancio ed esercizio sociale.**

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.
2. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo i casi imposti o consentiti dalla legge.
5. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede sociale dell'Associazione, dove potranno essere liberamente consultati dai soci, previa richiesta al Presidente.

### **Art. 15 – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.**

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei

soci. Nella stessa seduta si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione è devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad altre associazioni di solidarietà familiare con qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, in ogni caso, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere ridistribuito tra i soci.

#### **Art. 16 – Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute nonché alle vigenti disposizioni in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alla normativa regionale relativa alle associazioni di solidarietà familiare.

Letto, approvato e sottoscritto